

N. 00615/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01230/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-del 2014, proposto da: ..., rappresentati e difesi dagli avv. ..., con domicilio eletto presso Fabio Todarello in Milano, ...;

contro

Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori, rappresentata e difesa dall'avv. ..., con domicilio eletto presso Maria Marzano in Milano, Via G. Venezian, 1;

nei confronti di

Autorità Nazionale Anticorruzione-Commissione per la Valutazione, La Trasparenza e L'Integrità delle Amministrazioni, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Tumori n. 142F del 12.2.2014, comunicata in data 7 marzo 2014, di approvazione dell'aggiornamento annuale 2014 del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015", nonché di qualsiasi atto pregresso, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori e di Autorità Nazionale Anticorruzione-Commissione per la Valutazione, La Trasparenza e L'Integrità delle Amministrazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Tumori n. 142F del 12.2.2014, comunicata in data 7 marzo 2014, di approvazione dell'aggiornamento annuale 2014 del Programma Triennale per la Trasparenza e L'integrità 2013-2015, nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati relativi ai compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria, chiedendo la disapplicazione della delibera n. 50 del 2013 della Civit, rubricata "linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016".

Il ricorso si affida ai seguenti motivi.

I) Violazione di legge degli artt. 41 e 15 del d. lgs. n. 33/2013. Secondo il ricorrente il D. Lgs. n. 33 del 2013 in alcuna parte stabilirebbe che debbano essere pubblicati i compensi derivanti dalle prestazioni professionali svolte in regime intramurario, in quanto quando la legge parla di "compensi" lo farebbe soltanto mediante l'art. 15, comma 1, lett. d), riferendosi ai compensi relativi al rapporto di lavoro dipendente con l'Istituto. Infatti ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), dovranno essere pubblicati i dati relativi allo svolgimento di attività professionali con la precisazione da parte dell'art.41, comma 3, seconda parte, che per attività professionali, ai sensi di tale comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

Chiede quindi la disapplicazione della delibera n. 50 del 2013 della Civit, rubricata "linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" nella parte in cui, discostandosi a suo dire dal dato normativo di rango primario, ha esteso ai "compensi" derivanti dallo svolgimento di attività in regime intramurario, da parte di Dirigenti di strutture complesse, l'obbligo di pubblicazione sussistente in capo alle singole amministrazioni.

La difesa dell'amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando di aver applicato le linee guida della Civit.

All'udienza del 12 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione, previo avviso del possibile difetto di giurisdizione.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

I ricorrenti impugnano la deliberazione dell'ente ospedaliero che attua gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

In attuazione di tale legge e di quelle precedenti la Delibera n. 50/2013 dell'ANAC, detta le "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", contenenti le principali indicazioni per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull'elaborazione e sull'attuazione del Programma.

La legge e le linee guida prevedono, nella parte che ci interessa, la pubblicazione di una serie di dati personali relativi ai lavoratori del settore pubblico, che altrimenti sarebbero sottratti alla conoscenza pubblica.

Tali obblighi di trasparenza svolgono una funzione fondamentale nella prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e comportano il trattamento dei dati personali dei cittadini.

Ai sensi dell'art. 1 del Dlgs. 196/2003 chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano, chiarendo quindi che il corretto trattamento dei dati personali costituisce oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo.

Ne consegue che la denunciata previsione di pubblicazione di dati personali, nel caso in questione a contenuto economico, al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge, lede un diritto soggettivo in quanto costituisce un illecito trattamento dei dati personali.

Ne consegue che nei confronti degli atti impugnati sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Infatti la giurisprudenza ha infatti affermato (Cassazione SS. UU., n. 1139 del 19 gennaio 2007) che: "la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione."

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione con gli effetti previsti dall'art. 11 del Codice del processo amministrativo.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice munito della giurisdizione, il giudice ordinario.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore delle amministrazioni, che liquida in euro 1.000,00 per ognuna oltre IVA e CPA, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità

degli altri dati identificativi dei ricorrenti manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)